

LA PRONUNCIA DELLA CONSULTA E I SUOI RISVOLTI SULLA MEDIAZIONE

Siamo a poco meno di una settimana dalla pronuncia della Consulta circa la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'obbligatorietà del ricorso alla mediazione civile e commerciale in alternativa al giudizio ordinario in Tribunale. Si pensava che la decisione potesse arrivare con le udienze del 21 e 22 febbraio scorsi, ma così non è stato. A questo punto si deve necessariamente ritenere che la discussione della questione sia stata trattata nel corso delle udienze del 6/7 marzo e che la pronuncia verrà depositata il 26/27 marzo p.v.

C'è chi si auspica - avvocati per primi - che la Corte rovesci completamente il dettato normativo sancendo la volontarietà del ricorso al mediatore/conciliatore anche per tutte quelle materie che ad oggi sono, invece, ritenute obbligatorie (proprio ieri la mediazione è entrata in vigore al 100% anche per le controversie in tema di liti condominiali e di risarcimento danni a seguito di sinistri stradali); c'è chi invece spera in una conferma dell'obbligatorietà, così come sancita dall'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010 che disciplina la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. E qui sta il nodo della questione, perché secondo l'opinione di una certa categoria di professionisti, porre la mediazione come condizione di procedibilità equivale ad impedire liberamente al cittadino l'accesso alla giustizia. Ma le critiche non si fermano qui: la mediazione è stata considerata inutile (tanto poi le parti vanno comunque in giudizio!), la mediazione è stata considerata uno spreco di denaro e di tempo a danno di chi vi ricorre (le parti, che comunque andranno in giudizio, devono pagare le indennità di mediazione, che si sommano alla parcella dell'avvocato, e allungano di 4 mesi il giudizio stesso); la mediazione può essere condotta anche da chi non è all'altezza in quanto non altamente qualificato per gestire i conflitti, e questo è inammissibile. E chi più ne ha, più ne metta.

Sulla qualificazione dei mediatori civili nulla si può obiettare, tanto che gli aggiustamenti alla normativa sono stati operati prevedendo a carico dei mediatori civili un aggiornamento formativo biennale obbligatorio, pena la perdita del titolo. La garanzia di un'ottima formazione viene assicurata anche dalla previsione secondo la quale, sempre nel biennio dal conseguimento del titolo, il mediatore deve svolgere un tirocinio assistito che gli permetta di esercitare la pratica sul campo.

Ciò che sembra, piuttosto, un pretesto per mettere i bastoni tra le ruote a chi nella mediazione non solo ci crede, ma ci mette passione e ci ha investito tempo e denaro, è il considerare tale istituto una inutile perdita di tempo. Forse, se ci si ostina a confrontarsi con questa novità con scetticismo e pregiudizio, inevitabilmente dovremo fare i conti con una realtà che non può che essere fallimentare sotto tutti i punti di vista. Al contrario, se vediamo realmente nella mediazione quell'opportunità ottima da non lasciarsi scappare per addivenire ad un accordo bonario con chi, da nemico, può trasformarsi in una persona con cui dialogare e, addirittura, con cui costruire un rapporto di civile convivenza, allora è solo un'occasione per guadagnare sia tempo che denaro (è inutile dilungarsi, in questa sede, sull'incertezza dei costi di un giudizio, derivante da parcelle che negli anni lievitano a dismisura

Il cittadino, l'avvocato, l'imprenditore, il professionista, devono entrare in quest'ottica, altrimenti, a prescindere dalla pronuncia della Consulta, la mediazione civile, in Italia, rimarrà sempre un miraggio irraggiungibile. Non lamentiamoci, poi, del fatto che il nostro Bel Paese sia sempre in arretrato rispetto agli altri; se ogni tanto vengono introdotte nel sistema delle novità che ci permettono di progredire, smettiamola di guardarle con sospetto e diffidenza, ma accogliamo a braccia aperte come un'occasione imperdibile per allinearci agli ordinamenti dei Paesi più all'avanguardia.

Mariachiara Balinucci